

COMUNE DI CERIA

Provincia di Verona

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 56 del 29/03/2023

Oggetto: Parere (*ex art. 239, comma 1, lettera b) numero 7) TUEL*) sulla proposta di Consiglio Comunale n. 5 del 22-03-2023 ad oggetto: ***“Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1 commi 186-205 della legge 29/12/2022 n. 197”.***

I sottoscritti dr.ssa Stefania Bortoletti, dott. Luca Littamè e dott. Nicola Miotello in qualità, rispettivamente di Presidente e di Componenti del Collegio dei Revisori dei conti ricevuta in data 22 marzo 2023 la mail ad oggetto: *“trasmissione proposta parere PER DELIBERAZIONE CC REGOLAMENTO COMUNALE.”* corredata dalla Proposta di delibera di Consiglio Comunale in oggetto comprensiva delle attestazioni di regolarità tecnica e contabile e dell'Allegato 1 riportante il *“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI”*;

si sono riuniti in audio-conferenza per esprimere il seguente parere;

Il Collegio

ESAMINATA

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto;

PREMESSO CHE

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 disciplina all'art. 1 nei commi 186-205 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- il comma 205 del sopra citato art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che *“Ciascun ente territoriale entro il 31 marzo 2023 può estendere, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale;*
- le controversie definibili, ai sensi del comma 192 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, sono quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della L. 197/2022 ovvero l'01/01/2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ivi comprese quelle pendenti avanti alla Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 1/1/2023.
- L'art. 1, comma 221-bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, in base al quale: *“Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per*

l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici";

RILEVATA:

la potestà regolamentare individuata dall'art. 89 TUEL;

CONSIDERATO che nella proposta di deliberazione in esame si evince la volontà dell'Ente di consentire la definizione agevolata in quanto rappresenta un'opportunità sia per il Comune, di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dello stato dei giudizi e dell'esito delle sentenze che risultano depositate alla data del 01/01/2023, data di entrata in vigore della legge 197/2022;

VISTI:

- lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- Il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al fine di adeguare le disposizioni estese agli Enti locali alla realtà del Comune di Cerea e della Concessionaria incaricata Area srl (Allegato n. 1).

RILEVATO CHE:

il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si sviluppa nei seguenti articoli che individuano tutti gli elementi essenziali della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 della L. 197/2022 e puntualmente:

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Articolo 4 – Importi dovuti

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

Articolo 6 – Diniego della definizione

Articolo 7 – Sospensione del processo

Articolo 8 – Sospensioni termini processuali

Articolo 9 – Entrata in vigore

il comma 205 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 , come modificato dall'art.3 bis, comma 1, lettera a) del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 prevede che *“I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15- ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.”*

VISTI: il parere di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dai Responsabili di Settore, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 153, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di adottare il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1 commi 186-205 della legge 29/12/2022 n. 197, ricordando che l'ente dovrà procedere alla pubblicazione nel sito internet per acquisirne l'efficacia ed alla trasmissione della delibera al MEF ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.

Dott.ssa Stefania Bortoletti

Dott. Luca Littamè

Dott. Nicola Miotello